



# COMUNE DI REVINE-LAGO

PROVINCIA DI TREVISO

-----

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 26/11/2025

Deliberazione n° 37

|          |  |
|----------|--|
| OGGETTO: | <b>MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E GESTIONE AMBIENTALE</b> |
|----------|--|

L'Anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **20:00** nella sala consiliare del Comune di Revine Lago - Via Fornaci n. 4 - Centro Polifunzionale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

**All'appello risultano presenti:**

| NOMINATIVO        | INCARICO    | PRESENZA             |
|-------------------|-------------|----------------------|
| Massimo Magagnin  | Presidente  | Presente             |
| Francesca Bottega | Consigliere | Presente             |
| Elisa Carpenè     | Vicesindaco | Presente             |
| Tiziana Possamai  | Consigliere | Presente             |
| Thomas Sandrin    | Consigliere | Presente             |
| Fabrizio Fava     | Consigliere | Presente             |
| Agostino Bernardi | Consigliere | Presente             |
| Marcello Carpenè  | Consigliere | Presente             |
| Moreno De Noni    | Consigliere | Assente Giustificato |
| Marco Casagrande  | Consigliere | Presente             |
| Daniele Bernardi  | Consigliere | Presente             |

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **1**

Presiede il Sig. Magagnin Massimo nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO dott. Alessandro Zanatta che cura la redazione del presente verbale.

Il sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

Entra il Consigliere Comunale Carpenè Elisa, Consiglieri presenti n. 10.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**INTORDUCE l'argomento il Sindaco:** "Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Modifica del regolamento comunale di polizia rurale e gestione ambientale. Beh, la documentazione è ovviamente agli atti. Mi sento di fare una premessa. Allora, questo regolamento comunale di polizia locale e gestione ambientale è entrato in vigore nel nostro comune dal 26 settembre 2016. Per chi non se lo ricorda, era stato un grosso giro di vite da parte dell'amministrazione dell'epoca. Nel 2001 viene fatta una segnalazione al Comune di un vigneto che sembra non rispettasse determinate norme di distanza. A seguito di questo, l'ufficio tecnico comunale emana un'ordinanza. La ditta interessata ha impugnato il provvedimento.

La ditta ha fatto ricorso e si è appellata al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato, seppur per noi comuni mortali opinabile, ha ribaltato la sentenza di primo grado. Cosa dice la sentenza in particolare? La sentenza dice che era stato violato l'articolo 49 del regolamento comunale di polizia rurale e gestione ambientale, buffer zone e corridoi ecologico, praticamente una fascia tampone per far sì che la fauna non trovi impedimenti per attraversare da una zona all'altra. Il Consiglio di Stato dice che è pur vero che i Comuni possono adottare regolamenti più restrittivi di quelli che provengono dalle fonti primarie, cioè gerarchicamente più importanti, però le distanze, tra cui il comma 2 dell'articolo 49 nella fattispecie che regolava le distanze, i famosi 50 metri di questa fascia tampone, il Consiglio di Stato dice che è lo strumento urbanistico che determina le distanze e non il regolamento di polizia rurale. Non possiamo più andare in nessun altro grado di giudizio perché siamo arrivati al limite e quindi il vigneto resta lì.

Noi portiamo in realtà la presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato, quindi viene stralciato di forza il comma 2 dell'articolo 49, quindi nella fattispecie la distanza di 50 metri.

A seguito dello stralcio può succedere, però, che nei 102 articoli presenti ci sia un articolo che faccia riferimento al comma 2 dell'articolo 49, bisogna fare il giro di 102 articoli e gli uffici devono anche avere il tempo di vagliarlo. Quindi inseriamo l'articolo 103.

Ovviamente ci sarà una revisione da qui ai prossimi mesi, perché vanno rivisti per sicurezza cento articoli".

**-Cons. Daniele Bernardi:** "In definitiva, la distanza, diciamo che un agricoltore deve rispettare, per una piantumazione oggi, qual è?"

**-Sindaco:** "Dipende in che zona siamo. Dovrei vedere un attimo lo strumento urbanistico, perché non ho tutti gli articoli in memoria, sono infiniti... Qui parliamo di buffer zone, quindi fasce tampone o corridoi ecologici, per far sì che la fauna attraversi e non abbia impedimenti."

**-Cons. Daniele Bernardi:** "Forse 50 mt è esagerato... Diciamo che lì è vero che c'è un corso d'acqua, il torrento soprattutto... perché veramente il vigneto rovina anche il corso d'acqua, in questo senso la vedo più la pericolosità verso il corso d'acqua che non verso la fauna. Noi comunque ci asteniamo in attesa di vedere la revisione totale che volete dare al regolamento, anche se in teoria non potevate fare diversamente."

**-Sindaco:** "Va bene, se non ci sono altre osservazioni mettiamo il punto in votazione."

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Gestione Ambientale, approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2016;

**VISTA** la modifica al medesimo regolamento avvenuta con D.C.C. n°22 del 22/07/2024;

**PRESO ATTO** della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Quarta n° 08355/2025 pubblicato in data 28/10/2025, nella quale viene esposto che *"... la fonte primaria regionale assegna agli strumenti urbanistici la funzione di regolazione urbanistica del territorio e, nella specie, tale funzione è stata esercitata mediante l'adozione del piano degli interventi che prevede le distanze sopra riportate che sono diverse e minori rispetto a quelle previste dal regolamento comunale. Non è consentito ad un regolamento comunale imporre un vincolo che vieta, per una ampia estensione, di utilizzare e coltivare un fondo senza che vi sia una chiara base legale che autorizzi l'esercizio di tale potere regolamentare."*;

**PRESO ATTO** dell'art. 49 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Gestione Ambientale che si riporta testualmente:

*Art. 49*

*Buffer zone e corridoi ecologico*

1. Nelle buffer zone l'installazione di eventuali nuovi impianti deve avvenire attraverso una richiesta agli uffici comunali corredata dall'estensione della superficie coltivata, dall'indicazione di creazione di eventuali aree di compensazione come definite nell'art. 47 comma 2 e dal tipo di conduzione agricola. Gli uffici comunali valuteranno la richiesta secondo le indicazioni contenute nel PATI.

2. A confine con i corridoi ecologici (regolati dal PATI) è obbligo lasciare delle fasce tampone a prato stabile di ampiezza pari a minimo 50 metri. In caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del PATI, al fine di tutelare la fauna e la flora presente nei corridoi, l'eventuale reimpianto dovrà rispettare tale distanza.

**CONSIDERATA** quindi la necessità di procedere ad una modifica "strutturale" del medesimo Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Gestione Ambientale, al fine di adeguarlo ai contenuti delle N.T.O. (Norme Tecniche Operative) del P.I. (Piano degli Interventi) stralciando il comma 2 così come di seguito riportato:

*Art. 49*

*Buffer zone e corridoi ecologico*

1. Nelle buffer zone l'installazione di eventuali nuovi impianti deve avvenire attraverso una richiesta agli uffici comunali corredata dall'estensione della superficie coltivata, dall'indicazione di creazione di eventuali aree di compensazione come definite nell'art. 47 comma 2 e dal tipo di conduzione agricola. Gli uffici comunali valuteranno la richiesta secondo le indicazioni contenute nel PATI.

~~2. A confine con i corridoi ecologici (regolati dal PATI) è obbligo lasciare delle fasce tampone a prato stabile di ampiezza pari a minimo 50 metri. In caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del PATI, al fine di tutelare la fauna e la flora presente nei corridoi, l'eventuale reimpianto dovrà rispettare tale distanza.~~

**CONSIDERATA** la necessità di aggiungere un comma 3 all'art. 103 "Entrata in vigore" inserendo il seguente testo:

**"3. i contenuti del presente regolamento sono da considerarsi superati laddove discordanti con il Piano degli Interventi, in quanto strumento urbanistico assegnatario sul governo del territorio";**

**PRESO ATTO** che la bozza di modifica degli articoli sopra indicati, del regolamento di cui alla presente deliberazione, è stata depositata presso la segreteria comunale nei termini temporali previsti, e che non sono pervenute proposte e/o osservazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e la legge 241/1990 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente riportati e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che tutti gli atti, provvedimenti, determinazioni e normative in genere in premessa indicate, si intendono qui integralmente riportati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

**VISTI** i PARERI FAVOREVOLI, acquisiti digitalmente sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota allegata:

- del Dirigente dell'Area Tecnica, per la regolarità tecnica,

**CON VOTI** palesi: n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Casagrande Marco e Bernardi Daniele),

**D E L I B E R A**

**1. DI DARE ATTO** che tutte le premesse su indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**2. DI APPROVARE** la modifica all'art. 49 del Regolamento di Polizia Rurale e Gestione Ambientale, così come in premessa riportato, stralciando il comma 2 così come di seguito riportato:

Art. 49

*Buffer zone e corridoi ecologico*

1. Nelle buffer zone l'installazione di eventuali nuovi impianti deve avvenire attraverso una richiesta agli uffici comunali corredata dall'estensione della superficie coltivata, dall'indicazione di creazione di eventuali aree di compensazione come definite nell'art. 47 comma 2 e dal tipo di conduzione agricola. Gli uffici comunali valuteranno la richiesta secondo le indicazioni contenute nel PATI.

~~2. A confine con i corridoi ecologici (regolati dal PATI) è obbligo lasciare delle fasce tampone a prato stabile di ampiezza pari a minimo 50 metri. In caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del PATI, al fine di tutelare la fauna e la flora presente nei corridoi, l'eventuale reimpianto dovrà rispettare tale distanza.~~

**3. DI APPROVARE** la modifica all'art.103 "Entrata in vigore" inserendo il seguente testo:

**"3. i contenuti del presente regolamento sono da considerarsi superati laddove discordanti con il Piano degli Interventi, in quanto strumento urbanistico assegnatario sul governo del territorio";**

**4. DI INCARICARE** il Responsabile del servizio amministrativo competente all'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti inerenti e conseguenti al presente verbale di deliberazione;

**5. DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione e con voti palesi n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Casagrande Marco e Bernardi Daniele), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 -

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Funzionario/Responsabile di Area esprime **PARERE FAVOREVOLE** limitatamente agli aspetti di sola e mera **regolarità tecnica** di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

IL DIRIGENTE  
Marcello De Cumis  
(firmato digitalmente)

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

Il SEGRETARIO

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO

---

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*